

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 709 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Luca TORSELLINI, calciatore tesserato con la società RIVER CASALE 65, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca TORSELLINI, per aver, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sottoscritto, in data 13 giugno 2014, una mendace richiesta di svincolo dalla società RIVER CASALE 65 per inattività ex art. 109 NOIF, nonostante avesse partecipato a 17 gare ufficiali per la predetta società sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca TORSELLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione della squalifica nella misura di mesi 3 e 10 giorni per il Sig. Luca TORSELLINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio